

# Comune di VERNANTE

Provincia di CUNEO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

### SOMMARIO

Articolo	EPIGRAFE
	<b>Capo I</b> <b>Prestazioni sociali agevolate</b>
1	Oggetto del regolamento.
2	Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.
3	Valutazione del patrimonio - Franchigia.
4	Definizione del nucleo familiare.
5	Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate.
6	Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente.
7	Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente.
	<b>Capo II</b> <b>Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione</b>
8	Fondo di sostegno agli inquilini.
	<b>Capo III</b> <b>Norme finali</b>
9	Norme attuative.
10	Pubblicità del regolamento e degli atti.
11	Casi non previsti dal presente regolamento.
12	Rinvio dinamico.
13	Individuazione delle unità organizzative.
14	Termine per la conclusione dei procedimenti.
15	Tutela dei dati personali.
16	Norme abrogate.
17	Entrata in vigore del presente regolamento.

## CAPO I PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento integra:
  - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

### Art. 2

#### Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, è richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

### Art. 3

#### Valutazione del patrimonio – Franchigia

1. Il valore del patrimonio viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 1, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71.

### Art. 4

#### Definizione del nucleo familiare

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, la composizione del nucleo familiare è definita secondo le modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 5

#### Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate sono fissati, con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti valori massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA ISEE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborso spese sanitarie persone indigenti</li> <li>• Erogazione servizi comunali senza corrispettivo</li> <li>• Erogazione servizi comunali in forma agevolata</li> <li>• Sussidi ed ausili finanziari straordinari</li> <li>• Sussidi ed ausili finanziari continuativi</li> </ul>	€ 6.000,00 (*) € 4.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00

(\*) Le modalità di concessione di tale rimborso sono meglio definite da apposito regolamento comunale.

2. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE è determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente maggiorazione di	0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
– Assenza del coniuge e presenza di figli minori . . . . .	0,2
– Presenza nella famiglia di componenti diversamente abili: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% . . . . .</i> ..... <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
– Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa . . . . .	0,2

3. I limiti di cui al precedente comma 1, possono essere adeguati ed aggiornati dalla giunta comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

#### Art. 6

##### Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

1. Il richiedente la prestazione allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta sul modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155), da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale.
2. La domanda è redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.

#### Art. 7

##### Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e al D.P.C.M. 18 maggio 2001, in quanto applicabili.
2. Le agevolazioni sono concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, sentita la Giunta comunale e previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

**CAPO II**  
**INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

**Art. 8**  
**Fondo di sostegno agli inquilini**

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, è disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1999.
  2. Il bando di cui al comma precedente, è approvato con deliberazione della giunta comunale.
-

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Art. 9 Norme attuative**

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalla regione, trovano immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

#### **Art. 10 Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 11 Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  - d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
  - e) il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
  - f) il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305;
  - g) il D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155).

#### **Art. 12 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 13 Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate in base agli specifici settori di intervento ed alle relative aree organizzative dell'Ente ai quali siano attribuibili per contenuto le istanze presentate.

#### **Art. 14 Termine per la conclusione dei procedimenti.**

2. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'attribuzione dell'ISEE di cui al presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene fissato in giorni 30.
3. Per i termini di conclusione dei procedimenti relativi alle singole istanze di contribuzione, sussidio o vantaggi economici presentate in base alla documentazione di cui al presente regolamento trovano applicazione le specifiche disposizioni regolamentari di settore ed in particolare il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici.

**Art. 15**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni.

**Art. 16**  
**Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore del presente regolamento**

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di sua approvazione.
-

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30.04.2011 con atto n. 26;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  
dal 03.05.2011 al 18.05.2011

Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è stato pubblicato sul sito pubblico accessibile per via telematica così come prescritto dall'art. 14, comma 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
- è entrato in vigore il giorno 13.05.2011.

Data .....

Timbro

**Il segretario comunale**